



# COMUNE DI BOTTANUCO

Cap. 24040

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 90 71 91

---

Codice Fiscale n° 0032 1940 165

Tel. (035) 90 61 92

## REGOLAMENTO TARIFFA DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n°22 e successive modificazioni e integrazioni e del D.P.R. 27.04.1999, n°158, disciplinando in particolare condizioni, modalità ed obblighi derivanti dalla sua applicazione.

### **ARTICOLO 2 - Istituzione della Tariffa**

1. Nel Comune di BOTTANUCO è istituita la Tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 05.02.1997 n°22.

2. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della Tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie è per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 1, comma 2, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato.

4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione e ciò in conformità a quanto indicato dall'allegato 2 al DPR 158 del 1999.

### **ARTICOLO 3 - Presupposto**

1. La Tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione - da chiunque effettuata - di locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

2. A tal fine l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi d'erogazione del gas, acquedotto, energia

elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

3. Nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che la degenza sia stata comunicata all'ufficio tributi ed adeguatamente documentata

## Capo II

# PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

### **ARTICOLO 4 - Soggetti passivi**

1. La Tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art.49 del D.Lgs. n°22/97, è posta a carico di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte a qualunque titolo esistenti sul territorio comunale.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

3. Per le utenze domestiche si considera obbligato chi effettua la comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione.

4. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente il servizio, il titolare dell'impresa, associazione, studio, per le società di persone, gli amministratori in solido con la società e per le società di capitali o altre organizzazioni dotate di personalità giuridica le medesime società e organizzazioni in solido con gli amministratori.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la Tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

6. L'utilizzazione del servizio, in mancanza di presentazione della denuncia di cui all'art. 21, comma 1, è considerata come accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi e darà luogo all'applicazione delle penalità previste dall'art. 25 del presente Regolamento.

### **ARTICOLO 5 - Principio di solidarietà**

1. L'obbligazione tariffaria sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché fra il proprietario e il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno.

2. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, sia in funzione della garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

## **ARTICOLO 6 - Determinazione del numero degli occupanti**

1. Riguardo le utenze domestiche, il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare sul quale parametrare la Tariffa della singola utenza, è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1° gennaio di ogni anno ed adeguamento al 30 giugno del medesimo anno.

2. Per le utenze e/o i nuclei familiari sorti successivamente a tali date il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

## **CAPO III**

### **PRESUPPOSTI OGGETTIVI**

#### **ARTICOLO 7 - Presupposti oggettivi per l'applicazione della Tariffa**

1. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, con eccezioni di cui al successivo art.13.

#### **ARTICOLO 8 - Superfici soggette a Tariffa per le utenze domestiche**

1. Sono considerati assoggettabili, in aggiunta alla superficie dei vani principali, le superfici degli accessori (a titolo esemplificativo: anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, disimpegni, e ogni altro locale in cui si può presumere la presenza dell'uomo) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, ripostigli e disimpegni).

#### **ARTICOLO 9 - Superfici soggette a Tariffa per le utenze non domestiche**

1. Sono considerate assoggettabili le superfici di tutti i locali, principali o di servizio destinati all'esercizio dell'attività, comprese le autorimesse e i depositi.

2. Le aree scoperte utilizzate da utenze non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

3. Al fine dell'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile, i locali e le aree adibiti ad uso non domestico sono accorpate in classi d'attività omogenee con riferimento alla loro presuntiva quantità di rifiuti prodotti, così come indicate nelle tabelle 3a e 4a del D.P.R. n° 158/1999. Sarà possibile procedere all'accorpamento o all'eliminazione di alcune delle classi previste nel suddetto elenco allo scopo di adeguare la classificazione alle caratteristiche delle attività presenti su ciascun territorio comunale.

4. Le superfici delle attività eventualmente adibite ad usi diversi da quelli previsti nel succitato elenco vengono associati

ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

5. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi previste dal suddetto elenco viene effettuata prendendo a riferimento l'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività svolte nei medesimi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si fa riferimento all'attività principale.

## **ARTICOLO 10 - Modalità di misurazione dei locali e delle aree**

1. Ai fini del calcolo della tariffa, la superficie assoggettabile è misurata: per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto d'eventuali costruzioni in esse comprese. Sono invece escluse le superfici di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

2. I locali ed aree in cui si svolgono attività non domestiche che, per loro natura, producono contemporaneamente sia rifiuti speciali che rifiuti assimilati agli urbani sono interamente soggetti alla tariffa in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale caratteristica.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 340, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

## **ARTICOLO 11 - Tariffe per particolari condizioni di uso.**

1. La parte variabile della tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di:

a. abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione: che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni; che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione; che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente;

b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno

vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

2. La parte variabile della tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma 2., risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate in conformità ad elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.
4. Alle utenze presso le quali, in privativa, si effettuino servizi particolari, il Comune potrà richiedere il pagamento di detti servizi e relativi costi ad essi riconducibili: smaltimento/trattamento/commercializzazione delle frazioni raccolte.

## **ARTICOLO 12 - Locali ed aree non soggetti alla Tariffa. Esclusione totale.**

1. Sono esclusi dalla applicazione della medesima i seguenti locali od aree:
  - a) Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
  - b) Locali riservati ad impianti tecnologici quali centrali termiche, elettriche, vano ascensori, celle frigorifere, celle di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - c) Aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, cortili, viali, accesso di locali ad uso domestico costituenti pertinenze degli stessi immobili;
  - d) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
  - e) Aree scoperte, quali parcheggi al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno costituente pertinenza di locali di uso non domestico.
2. Inoltre non sono soggetti alla Tariffa:
  - a. Gli immobili privi del presupposto di cui all'art.3 del presente regolamento;
  - b. I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b) comportano la non assoggettabilità alla Tariffa soltanto a condizione che siano



riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla Tariffa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali o artigianali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che producono rifiuti speciali; di contro sono soggette alla Tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie;
- b) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero della attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta dei lavori agricoli. Sono invece assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.  
Sono equiparate all'attività agricola tutte le aree destinate all'esercizio della silvicoltura, dell'allevamento e le serre a terra;
- c) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del D.Lgs. n° 22/1997.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla Tariffa di cui alle precedenti lettere a), b), c) devono presentare la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata .

# CAP IV

## DETERMINAZIONE TARIFFA

### **ARTICOLO 13 - Tariffa**

1. La Tariffa, nelle sue due componenti fissa e variabile, è determinata sulla base della Tariffa di riferimento di cui all'art. 2, comma 2, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio annualmente approvato dal Consiglio Comunale, e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio forniti e del tasso di inflazione programmato. Lo schema tariffario nella sua completezza è approvato dalla Giunta Comunale entro i termini di stabiliti dalla legge.

2. La Tariffa deve assicurare la copertura integrale di tutti i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n°22/1997.

3. La Tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. La stessa è articolata per fasce di utenza, è commisurata a 365 giorni annuali ed è applicata per anno solare.

### **ARTICOLO 14 - Articolazione della Tariffa**

1. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art.49, comma 10, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n°22, richiamato anche dall'art.4, comma 2, del D.P.R. n° 158/99.

3. La percentuale di ripartizione di cui al comma 2 viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

## **ARTICOLO 15 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 al D.P.R. n°158/99 (Coefficiente Ka). Il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

2. La parte variabile della Tariffa, fatta salva la ripartizione di cui al comma 3 del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo riferito ai coefficienti di adattamento previsti dalla procedura indicata nel punto 4.2 dell'Allegato 1 al D.P.R. n° 158/99 (Coefficiente Kb) in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

3. I coefficienti Ka e Kb verranno adottati, su base annua, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

## **ARTICOLO 16 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche**

1. Per tutte le utenze non domestiche e per le attività produttive in genere la parte fissa della Tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n° 158/99 (Coefficiente Kc - Tabella 3a).

2. Per l'attribuzione della parte variabile della Tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'Allegato 1 del D.P.R. n° 158/99 (Coefficiente Kd - Tabella 4a).

3. I coefficienti Kc e Kd verranno adottati, su base annua, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

# CAPO V

## DENUNCIA E ACCERTAMENTO

### ARTICOLO 17 - Denuncia

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per ottenere l'attivazione del servizio devono presentare, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili a Tariffa siti nel territorio del comune. Mediante la presentazione della denuncia viene stipulato il contratto d'utenza tra l'ente e l'utente.

2. La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate.

5. L'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e entro 30 giorni, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della medesima in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di variazione i cambiamenti del numero di componenti del nucleo familiare in quanto gli stessi sono aggiornati sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio Anagrafico del Comune.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi e di residenza dell'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o di chi effettua la comunicazione di richiesta del servizio;
- l'indicazione del codice fiscale;
- l'indicazione degli elementi identificativi di residenza delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;
- l'indicazione della data di inizio e/o variazione dell'occupazione o conduzione dei locali;
- l'indicazione dell'ubicazione, degli identificativi catastali, della superficie gli degli immobili denunciati

Mentre per le utenze non domestiche:

- L'indicazione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed

altre organizzazioni e della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

- l'indicazione del codice fiscale e/o Partita Iva;
- l'indicazione della data di inizio e/o variazione dell'occupazione o conduzione dei locali;
- dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati.

8. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

9. Il soggetto gestore del Servizio e della Tariffa deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

10. La cessazione dell'uso o conduzione dei locali deve essere denunciata utilizzando lo stesso modello di cui al precedente comma 1, oppure con dichiarazione di autocertificazione da presentare al soggetto gestore del Servizio e della Tariffa appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

11. Gli Uffici Comunali, in occasione dell'iscrizione o variazione anagrafica, del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, della ricezione delle dichiarazioni di cessione di fabbricato, devono invitare l'utente a provvedere alla presentazione della denuncia con le modalità e nei termini previsti dal comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione da parte dell'utente stesso anche in assenza di detto invito.

## **ARTICOLO 18 - Inizio e cessazione dell'obbligazione tariffaria**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art.3 del presente Regolamento o dalla data - sia antecedente che successiva - espressamente indicata nella denuncia prevista al comma 1, dell'art. 19.

2. La stessa obbligazione si estingue il giorno in cui cessano i presupposti di cui all'art.3 del presente Regolamento o dalla data successiva espressamente indicata nella denuncia prevista al comma 1, dell'art.19.

La cessazione, nel corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della Tariffa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la Tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri, nei modi stabiliti dall'art. 14, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la

Tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

### **ARTICOLO 19 - Maggiorazioni a carico degli utenti nel caso di violazione delle obbligazioni previste nel contratto di utenza.**

1. Nel caso di omessa, infedele od incompleta dichiarazione il Comune provvede nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori e alle eventuali sanzioni stabiliti dalla legge.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della Tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

### **ARTICOLO 20 - Rimborsi**

1. L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro l'anno successivo alla data del pagamento, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici e nella applicazione della Tariffa.

3. Non si fa luogo ad alcun rimborso se l'importo della Tariffa comprensivo degli eventuali interessi risulta inferiore a 12 Euro.

### **ARTICOLO 21 - Rinvio ad altre disposizioni di legge o regolamentari**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 22/1997 e nel D.P.R. n°158/1999, nonché alle norme di legge richiamate a quelle contenute nei regolamenti adottati dal soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa e/o dal comune.

### **ARTICOLO 22 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2008.

<b>CAPO I.....</b>	<b>2</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>2</b>
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA .....	2
ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO.....	2
<b>CAPO II.....</b>	<b>4</b>
<b>PRESUPPOSTI SOGGETTIVI.....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	4
ARTICOLO 5 - PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ .....	4
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI .....	5
<b>CAPO III.....</b>	<b>6</b>
<b>PRESUPPOSTI OGGETTIVI.....</b>	<b>6</b>
ARTICOLO 7 - PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA .....	6
ARTICOLO 8 - SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE .....	6
ARTICOLO 9 - SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....	6
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE .....	7
ARTICOLO 11 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO.....	7
ARTICOLO 12 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALLA TARIFFA. ESCLUSIONE TOTALE. ....	8
<b>CAP IV.....</b>	<b>10</b>
<b>DETERMINAZIONE TARIFFA .....</b>	<b>10</b>
ARTICOLO 13 - TARIFFA .....	10
ARTICOLO 14 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA .....	10
ARTICOLO 15 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE .....	11
ARTICOLO 16 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
<b>CAPO V.....</b>	<b>12</b>
<b>DENUNCIA E ACCERTAMENTO.....</b>	<b>12</b>
ARTICOLO 17 - DENUNCIA.....	12
ARTICOLO 18 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TARIFFARIA .....	13
ARTICOLO 29 - MAGGIORAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI NEL CASO DI VIOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO DI UTENZA. ....	14
ARTICOLO 20 - RIMBORSI.....	14
ARTICOLO 21 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE O REGOLAMENTARI .....	14
ARTICOLO 22 – ENTRATA IN VIGORE.....	14